

Cassazione civile sez. I - 23/05/2016, n. 10633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE	Fabrizio	-
Presidente	-	
Dott. NAPPI	Aniello	-
Consigliere	-	
Dott. BERNABAI	Renato	-
Consigliere	-	
Dott. SCALDAFERRI	Andrea	- rel.
Consigliere	-	
Dott. DI MARZIO	Mauro	-
Consigliere	-	

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2841-2010 proposto da:

N.O., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NICOLA RICCIOTTI 11, presso
l'avvocato
COSTANZA ACCIAI, che lo rappresenta e difende
unitamente
all'avvocato MANUELA GHILLINO, giusta procura in calce al
ricorso;

ricorrente -

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA
L. BISSOLATI 76/A, presso l'avvocato TOMMASO SPINELLI
GIORDANO,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
DOMENICO

IODICE, giusta procura a margine del controricorso;

-

controricorrente -

avverso la sentenza n. 61/2009 del TRIBUNALE di AOSTA, depositata il 27/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2016 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato COSTANZO ACCIAI che ha chiesto

l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato ENRICA FASOLA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per, in via principale,

inammissibilità del ricorso; in subordine inammissibilità dei

motivi primo e secondo; rigetto degli ulteriori motivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'avv. N.O. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Aosta la Sanpaolo Imi s.p.a., presso la quale era titolare di conto corrente con apertura di credito, chiedendone, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti debitori, la condanna al rimborso delle somme - da quantificarsi a mezzo consulenza tecnica d'ufficio - trattenute a titolo di anatocismo, spese e competenze, nonchè al risarcimento dei danni entro i limiti di competenza del Giudice di pace. La convenuta chiese il rigetto, sotto più profili, delle domande.

Il giudice adito, espletata c.t.u., con sentenza del 5.5.2006 dichiarava la nullità delle clausole anzidette, e condannava l'Istituto convenuto a rimborsare all'attore la somma di Euro 125,49 oltre interessi legali dalla domanda nonchè al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale ed esistenziale, della somma di Euro 500,00 liquidata in via equitativa, oltre al rimborso delle spese

anticipate per la c.t.u. e delle spese di giudizio, liquidate in 1.984,36 oltre i.v.a. e c.p.a.

Intesa San Paolo s.p.a., successore della originaria attrice, proponeva appello, cui resisteva il Navarra, con il quale si doleva della sola pronuncia sul danno esistenziale e della eccessiva liquidazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Aosta, con sentenza resa pubblica il 27 gennaio 2009, accoglieva l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo l'accertamento di danno esistenziale non solo in contrasto con la più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ma anche con la precedente giurisprudenza che riconosceva questa categoria di danno limitandola però a casi di lesioni che sconvolgevano la vita del soggetto, da accertare in base a dati oggettivi; disponeva quindi la compensazione integrale delle spese di primo grado stante la reciproca soccombenza, condannando il N. al rimborso in favore di controparte delle spese del giudizio di appello, che lo vedeva totalmente soccombente.

Avverso la sentenza d'appello il Navarra ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui resiste Intesa San Paolo s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con riguardo ai primi due motivi, con i quali si denunciano vizi di contraddittorietà ed insufficienza della motivazione, osserva preliminarmente la Corte come le sintesi dei fatti controversi, che devono a pena di inammissibilità corredare i due motivi a norma dell'art. 366 bis cod. proc. civ. (applicabile nella specie in ragione della collocazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata nel periodo in cui la norma era vigente), si palesano inadeguati a svolgere la funzione ad essi assegnata dalla legge (cfr.

ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008). Trattasi invero (cfr. pagg. 11-15 ricorso) non di una sintesi bensì di una esposizione nella quale il ricorrente si dilunga per pagine affastellando peraltro, più che fatti controversi, molteplici affermazioni in diritto - tra i quali quella relativa alla inappellabilità nella specie della sentenza del G.d.P. a norma dell'art. 339 cod. proc. civ. nel testo previgente - che -

prima che infondati (il G.d.P. non risulta aver giudicato secondo equità ex art. 113 cod. proc. civ., nè avrebbe potuto farlo nella specie, ma solo liquidato

equitativamente il danno ex art. 1226 cod. civ.) - sono evidentemente irrilevanti ai fini della critica della motivazione a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

L'inammissibilità dei primi due motivi ne deriva dunque di necessità.

2. Con il terzo, quarto e quinto motivo si censura - essenzialmente per violazione delle norme regolanti la condanna al rimborso delle spese di giudizio e la relativa facoltà di compensazione, il giudicato, la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, il risarcimento dei danni - la statuizione di compensazione delle spese di primo grado. Si formulano i seguenti quesiti di diritto: a) "...se l'intervenuto giudicato sostanziale, a favore del ricorrente, sul diritto al rimborso e sul fatto illecito commesso dalla banca, per mancata proposizione dell'impugnativa da parte dell'appellante, preclude il riesame in appello delle spese di primo grado che su tali premesse logiche e giuridiche si fondano."; b) "...se la compressione e/o violazione, da parte della banca, del diritto di azione del ricorrente garantito dall'art. 24 Cost. può legittimare il giudice a liquidare oltre ai danni patrimoniali anche quelli non patrimoniali."; c) "...se il giudice di appello può compensare integralmente le spese legali di primo grado in presenza di omessa impugnativa del loro antecedente logico, ovvero l'accertata responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della banca, e condannare integralmente il ricorrente per la fase svoltasi in secondo grado omettendo di considerare, ai fini della decisione, che il giudice di primo grado intendeva liquidare secondo equità sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale".

3. Tali doglianze, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, sono prive di fondamento. La mancata impugnazione sulla sussistenza della responsabilità non toglie che il giudice di appello, avendo ritenuto, in accoglimento del motivo di appello proposto dalla banca e sulla base di valutazioni di merito ad esso riservate, non provato un danno, rettamente ha giudicato l'odierno ricorrente soccombente sulla sua domanda risarcitoria, ravvisando quindi uno dei presupposti di legge - la reciproca soccombenza - per l'esercizio della facoltà, riservata alla sua discrezionalità, di compensare tra le parti le spese di primo grado. Il cui riesame derivava, a norma dell'art. 336 cod. proc. civ., dalla riforma parziale della sentenza impugnata, indipendentemente dall'oggetto della censura formulata dalla banca sul punto in sede di gravame. Nè può il ricorrente dolersi in questa sede della condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado -nel quale egli risultava soccombente, tantomeno del mancato esercizio della facoltà di compensazione di tali spese trattandosi di facoltà rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito non sindacabile in questa sede.

Quanto poi alla interpretazione della statuizione di prime cure avente ad oggetto l'accertamento e liquidazione del danno, non risulta che la questione evidenziata in ricorso sia stata discussa nel giudizio di appello, sì che la sua introduzione in questa sede è preclusa.

4. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del soccombente al pagamento delle spese di questo giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna N.O. al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 1.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2016